

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA PSICODINAMICA AD ORIENTAMENTO SOCIO-COSTRUTTIVISTA
(PPSISCO)**

Articolo 1

(Finalità)

Il presente regolamento definisce gli organi della Scuola di specializzazione quadriennale in Psicoterapia psicodinamica ad orientamento socio-costruttivista (PPSISCO) - in seguito denominata Scuola - e le rispettive funzioni, i criteri di ammissione, i sistemi di valutazione intermedi e finali, i criteri per le abbreviazioni di corso — a seguito di trasferimento da altre scuole riconosciute — nonché per l'assegnazione del diploma finale di specializzazione.

Articolo 2

(Organi della Scuola)

- 1) Sono Organi della Scuola:
 - a. il Comitato Scientifico;
 - b. il Rappresentante Legale;
 - c. il Direttore;
 - d. Il Segretario Didattico
 - e. il Collegio dei Docenti;

Articolo 3

(Il Comitato Scientifico)

- 1) Il Comitato Scientifico è garante delle attività scientifiche e didattiche del Scuola e presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa sul programma svolto dall'istituto nell'anno immediatamente precedente e su quello da svolgere nell'anno successivo.
- 2) Il Comitato Scientifico è composto almeno da tre membri, tra cui:
 - a. il Direttore della Scuola;
 - b. un docente universitario nelle discipline di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto del MURST dell'11 dicembre 1998, n. 509, che non deve avere alcuna attività di docenza o di didattica all'interno della Scuola, il quale assume la carica di Presidente del Comitato Scientifico.
- 3) Il Comitato scientifico è nominato dal Rappresentante legale.

Articolo 4

(Il Rappresentante Legale)

- 1) Il Rappresentante Legale ha la rappresentanza e la responsabilità legale dell'ente organizzatore e della Scuola.
- 2) È compito del Rappresentante Legale nominare:
 - a. il Direttore;
 - b. il Comitato Scientifico in concerto con il Direttore.

Articolo 5

(Il Direttore)

- 1) Il Direttore è nominato dal Rappresentante legale tra i professionisti che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a. essere iscritti all'Ordine degli Psicologi o a quello dei Medici;
 - b. avere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica da almeno 10 anni.
- 2) È compito del Direttore:
 - a. Presiedere e gestire le attività didattiche e formative della Scuola;

- b. Approvare i programmi degli insegnamenti
- c. Nominare e presiedere la Commissione d'esame di passaggio d'anno;
- d. Predisporre il programma didattico annuale, il calendario delle attività e le date degli esami in concerto, di concerto con il Segretario Didattico;
- e. Nominare e presiedere il Collegio dei Docenti;
- f. Firmare i Diplomi di Specializzazione;
- g. Firmare e rilasciare le certificazioni agli allievi;
- h. Procede all'affidamento degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica così come approvate dal collegio dei docenti.

Articolo 6

(Il Segretario Didattico)

- 1) Il Segretario Didattico è nominato dal Direttore tra i Docenti che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a. essere iscritti all'Ordine degli Psicologi o a quello dei Medici;
 - b. avere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- 2) È compito del Segretario Didattico:
 - a. Sostituire il Direttore in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo
 - b. Coordinare la segreteria didattica;
 - c. Programmare il calendario delle attività didattiche e le date degli esami di concerto con il Direttore;
 - d. Assegnare il relatore per la discussione delle tesi, sentito il docente e/o il didatta interessato;
 - e. Predisporre un apposito libretto di formazione che consente all'allievo ed al Collegio dei Docenti il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali.
 - f. Pubblicizzare le informazioni relative alle attività didattiche, anche attraverso il sito web della Scuola

Articolo 7

(Il Collegio dei Docenti e le attività di Docenza)

- 1) Il Collegio dei Docenti è composto dal direttore, dal Segretario didattico e da almeno 4 docenti che svolgono incarichi di insegnamento nella scuola;
- 2) Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore.
- 3) In prima convocazione l'adunanza ha valore nel caso della presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione il quorum necessario è il 30% degli aventi diritto. Gli assenti giustificati non vanno conteggiati nella definizione del quorum.
- 4) Il Collegio dei Docenti svolge le seguenti funzioni:
 - a. Stabilisce le strategie nonché gli standard formativi della scuola
 - b. Predispone il piano formativo e la programmazione didattica annuale,
 - c. Approva la data di inizio e fine di ciascun corso e il calendario delle lezioni programmati dal Segretario didattico e dal Direttore;
 - d. Stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e. Determina, entro il limite di cui all'art. 4, comma 1 del MURST 11/12/98, n. 509, il numero massimo degli allievi iscrivibili a ciascun corso, tenuto conto delle strutture didattico formative della Scuola;
 - f. Redige la graduatoria di cui al successivo art. 10 e delibera circa l'ammissione dei candidati e l'attribuzione delle borse di studio;
 - g. Decide sulle abbreviazioni di corso e stabilisce il piano di studi personalizzato per l'allievo.
- 5) I docenti sono nominati dal Direttore su indicazione del collegio.
- 6) Gli incarichi di docenza sono attribuiti a docenti e ricercatori di Università italiane e straniere di specifica qualificazione e a professionisti esperti di documentata esperienza nel settore di insegnamento.

- 7) Ciascun docente nell'accettare l'incarico presenta il programma dell'insegnamento. L'incarico è subordinato all'approvazione del programma da parte del Direttore. L'accettazione dell'incarico implica l'accettazione del calendario delle attività previsto dalla Scuola.
- 8) All'atto della accettazione dell'incarico il docente comunica tempi e modalità di organizzazione delle comunicazioni e delle attività di orientamento rivolte agli allievi.
- 9) Per il periodo di svolgimento dell'insegnamento, ciascun docente aggiorna e conserva un registro delle attività, riportante giorni ed orari di realizzazione delle attività e gli argomenti svolti. Al termine dell'insegnamento il registro viene consegnato al Segretario didattico

Articolo 8

(Modalità di iscrizione al corso)

- 1) Per iscriversi alla Scuola i candidati presentano domanda alla segreteria della scuola allegandovi:
 - a. il certificato o l'autocertificazione che attesti il possesso del titolo di laurea in psicologia o medicina;
 - b. la fotocopia di un documento di identità;
 - c. il curriculum formativo, scientifico e professionale;
 - d. l'elenco delle eventuali pubblicazioni;
 - e. il certificato o l'autocertificazione che attesti il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o medico; coloro che non hanno ancora conseguito l'abilitazione professionale possono essere iscritti al corso purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio del Corso stesso;
 - f. il certificato o l'autocertificazione che attesti l'avvenuta iscrizione all'Ordine per coloro che l'avessero già effettuata;
 - g. la quota di iscrizione al corso (o sua parte se così indicato dal Rappresentante legale).

Articolo 9

(Requisiti e criteri per l'ammissione al corso e l'attribuzione delle borse di studio)

- 1) Alla scuola sono ammessi psicologi e medici, a seguito di una selezione effettuata dal Collegio dei Docenti sulla base della valutazione dei titoli, dei curricula e al risultato dei colloqui di selezione.
- 2) I colloqui di selezione sono svolti da membri del collegio dei docenti. La scuola stabilisce il costo dei colloqui di selezione. Nel caso di ammissione tale costo viene assorbito dalla retta di iscrizione.
- 3) Il Collegio dei Docenti valuta a proprio insindacabile giudizio i titoli e i curricula dei richiedenti. Gli esiti della valutazione sono comunicati a ciascun candidato. L'elenco degli ammessi è pubblicato nella bacheca della scuola almeno quindici giorni prima dell'inizio delle lezioni.
- 4) I candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 sono selezionati in base ai seguenti criteri:
 - a. media di voto degli esami universitari sostenuti (massimo punteggio attribuibile 30 punti): 5 punti da 21 a 24; 10 punti da 25 a 27; 15 punti da 28 a 30;
 - b. voto di laurea (massimo punteggio attribuibile 20 punti): 5 punti fino a 99; 10 punti da 100 a 106; 15 punti da 107 a 110; 20 punti per il 110 e lode;
 - c. curriculum (massimo punteggio attribuibile 50 punti): 5 punti per ogni lingua straniera conosciuta; 10 punti per ogni laurea o specializzazione universitaria aggiuntiva affine; fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni scientifiche in ambito psicologico; fino ad un massimo di 30 punti per esperienze formative documentate in campo clinico;
 - d. valutazione attitudinale e motivazionale (massimo punteggio attribuibile 30 punti);
 - e. sono altresì titoli preferenziali: laurea in psicologia ad indirizzo clinico, laurea in medicina con specializzazione in ambito sociale e/o attività in ambito psichiatrico, psicoterapeutico, psicologico o psicosociale.

- 5) La direzione può, a propria discrezione, permettere la partecipazione di uditori alle singole attività didattiche della Scuola, in numero non superiore alla metà degli allievi iscritti e per un numero complessivamente non superiore a 20 partecipanti tra allievi e uditori.

Articolo 10

(Modalità di valutazione degli allievi e rilascio dell'attestato finale)

- 1) Il candidato presenterà il libretto attestante le attività formative.
- 2) Per ottenere l'accesso all'anno successivo, l'allievo deve aver frequentato almeno l'80% delle ore previste nell'anno.
- 3) Al termine di ciascun anno l'allievo sosterrà un esame finale, dinanzi alla commissione di esame passaggio d'anno, composta da almeno due docenti, con l'eventuale partecipazione del Direttore o Segretario Didattico.
- 4) L'esame è volto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, relativi a: le conoscenze e le competenze cliniche e metodologiche così come identificate dagli obiettivi formativi relativi all'anno di riferimento.
- 5) Le votazioni d'esame sono espresse in trentesimi. Le votazioni di esame relative agli anni 1, 2 e 3 sono espresse in trentesimi (Si intende superato l'esame con punteggio uguale o superiore a 18). La valutazione d'esame finale del IV anno si conclude con l'ammissione (o la non ammissione) alla discussione della tesi di specializzazione.
- 6) Nel caso di mancato superamento degli esami la Commissione può approvare il passaggio all'anno successivo, indicando all'allievo il percorso didattico per il recupero del debito formativo e la data per la ripetizione dell'esame in una successiva sessione. La Commissione può negare l'ammissione agli esami e/o il passaggio all'anno di corso successivo, invitando l'allievo alla ripetizione dell'anno.
- 7) La verifica delle conoscenze di cui al precedente punto 5 sarà condotta attraverso un colloquio di esame vertente sui principali contenuti degli insegnamenti.
- 8) La verifica delle competenze di cui ai precedenti punti si articola nei seguenti termini:
 - a) esame conclusivo del primo anno, propedeutico al passaggio al secondo anno: elaborazione e discussione di una ipotesi di valutazione clinica in relazione ad un caso proposto dalla scuola. La prova è finalizzata alla verifica del livello di competenze nella i) diagnosi; ii) valutazione delle risorse del paziente; c) definizione degli obiettivi dell'intervento.
 - b) esame conclusivo del secondo anno, propedeutico al passaggio al terzo anno: discussione di un caso di intervento gestito dall'allievo finalizzato alla verifica del livello di competenze: i) nell'analisi del modello oggettuale configurante la domanda; ii) nella individuazione del pattern di adattamento; iii) nella rilevazione della problematica emergente dall'interazione tra compito evolutivo, progetto individuale e pattern di adattamento; iv) nella definizione degli obiettivi e strategia di intervento;
 - c) esame conclusivo del terzo anno, propedeutico al passaggio al quarto anno: discussione di un caso di intervento gestito dall'allievo, finalizzato alla verifica delle competenze relative all'uso delle tecniche di intervento (ad es. interpretazione, confrontazione) e di riconoscimento della dinamica controtransferale;
 - d) esame conclusivo del quarto anno: discussione di un caso di intervento gestito dall'allievo, finalizzato alla verifica delle: i) competenze in ambito diagnostico; ii) competenze nella definizione degli obiettivi dell'intervento; iii) competenze di sviluppo della relazione con l'utenza e di costruzione del setting; iv) di valutazione e verifica del processo.
 - e) L'esame del quarto anno prevede inoltre - previo superamento della prova di cui al precedente punto d) – la discussione dinanzi alla Commissione esame finale di una tesi di specializzazione. Tale tesi può riguardare aspetti teorici e di ricerca di interesse clinico, comunque coerenti con gli obiettivi di apprendimento perseguiti.

- f) Per la realizzazione della tesi, all'allievo viene assegnato un relatore – scelto preferibilmente sulla base dell'indicazione dell'allievo stesso.
- 9) La Commissione di cui al punto precedente comma e) è composta da 3 membri di cui di norma almeno 1 esterno al Collegio.
- 10) La Commissione di cui al punto precedente compone un giudizio globale in settantesimi conclusivo sul livello di competenza raggiunta dall'allievo. A tal fine si basa:
 - a) sul curriculum e sui risultati formativi ottenuti lungo l'intero percorso formativo,
 - b) sulla valutazione del lavoro di tesi e sull'andamento della sua discussione.
- 11) Ai candidati che raggiungono una valutazione complessiva di almeno 40/70 è rilasciato il "Diploma di specializzazione in psicoterapia psicodinamica ad orientamento socio-costruttivista".
- 12) L'acquisizione del diploma è subordinata al documentato svolgimento del seguente volume di attività clinica minima negli anni di corso: almeno 15 casi di valutazione psicodiagnostica/analisi fasi istituenti; 5 casi di intervento (per un totale di almeno 50 sedute). Ogni caso dovrà essere validato dal docente di riferimento di corte e/o dal supervisore.
- 13) Ciascun allievo predispone il *portafoglio dei casi clinici*, dove raccoglierà i resoconti e gli output del lavoro clinico svolto lungo tutto il periodo formativo, insieme al riscontro del docente di riferimento/supervisore.

Articolo 11

(Criteri per le abbreviazioni del corso)

- 1) Sono consentite abbreviazioni del corso a quegli studenti, iscritti all'Albo degli Psicologi o a quello dei Medici, in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorico-pratica in psicoterapia. Tale formazione deve essere stata acquisita dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia in una delle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal MIUR, successivamente al riconoscimento medesimo.
- 2) Il candidato che intenda usufruire dell'abbreviazione del corso dovrà produrre la documentazione attestante:
 - a) gli insegnamenti teorici seguiti;
 - b) le esperienze pratiche svolte;
 - c) il tirocinio effettuato in strutture pubbliche o private accreditate;
 - d) la formazione personale acquisita.
- 3) Il Collegio dei Docenti valuta la documentazione presentata dall'allievo, confrontandola con il programma e l'ordinamento didattico della scuola, e stabilisce, per ogni singolo allievo, il percorso integrativo personalizzato che deve necessariamente comprendere un approfondimento del modello specifico della scuola. Il percorso deve, altresì, comprendere una integrazione sia quantitativa (il monte ore totale di attività formativa prima del rilascio del titolo di specializzazione non può essere inferiore alle 2.000 ore) che qualitativa (devono essere integrati quegli insegnamenti teorici e quelle attività esperienziali presenti nell'ordinamento didattico della scuola e non nel curriculum del candidato).

Articolo 12

(Il tirocinio)

- 1) Gli allievi hanno l'obbligo di rispettare durante il tirocinio le seguenti regole e procedure:
 - a) firmare un foglio di presenza in entrata e in uscita;
 - b) frequentare almeno l'80% delle ore previste;
 - c) essere coperti da assicurazione contro gli infortuni nell'ambito delle attività del tirocinio;
 - d) seguire le indicazioni dei tutors e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di riservatezza circa i dati dei pazienti/clienti, i processi produttivi, i prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 - f) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Articolo 13

(Modifiche dell'organizzazione e dei programmi didattici)

La scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica e nel rispetto delle norme vigenti, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i programmi didattici, i calendari ed il corpo docente.

Articolo 14

(Modalità di pagamento)

- 1) Per accedere a ciascun anno di corso il candidato versa, una quota che è stabilita di anno in anno — e comunque non inferiore al 50% del costo complessivo stabilito per quella annualità — che in caso di rinuncia da parte dell'iscritto non è restituita.
- 2) Il saldo della quota è effettuato con saldo unico, entro i successivi 60 giorni dall'avvio delle attività dell'anno. Ritardi nel pagamento comportano una mora pari al 5% della somma non versata.
- 3) Una volta iniziato il corso l'allievo è impegnato a saldare comunque l'intero anno, anche nel caso di un suo volontario ritiro.
- 4) La segreteria accetta di norma la presentazione delle domande fino a 30 giorni prima dell'inizio del corso.
- 5) Le quote di partecipazione al corso sono stabilite annualmente dal Responsabile legale sentito il Direttore